

AGEVOLAZIONI

CR7 risolverà il regime per i neo-domiciliati

di **Alessandro Bonuzzi**

L'approdo di **Cristiano Ronaldo** nella "nostra" **Seria A** sta facendo molto discutere e non solo sotto l'aspetto sportivo. L'evento, globale in tutti i sensi, ha perfino riacceso l'interesse per il **regime opzionale di imposizione sostitutiva dedicato ai nuovi residenti**, che è stato istituito proprio per attrarre i capitali di soggetti con le caratteristiche del campione portoghese.

La disposizione di riferimento è l'[articolo 24-bis Tuir](#), il quale prevede che lo speciale regime temporaneo, di durata massima di 15 anni, possa essere attivato esclusivamente da **persone fisiche** al ricorrere di **specifiche condizioni**. In particolare, è richiesto:

- il **trasferimento** della **residenza** fiscale da un Paese estero in Italia ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, Tuir](#);
- che la persona fisica (anche cittadino italiano) non sia stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato, **per almeno 9 dei 10 periodi d'imposta precedenti** all'inizio di validità dell'opzione.

Peraltro, l'ambito operativo della tassazione speciale può essere esteso ai **familiari** del neo-domiciliato di cui all'[articolo 433 cod. civ.](#), che soddisfino le **condizioni** appena **elencate**.

Ad ogni modo, il contribuente ha la **possibilità** (e non il dovere) di presentare istanza di **interpello probatorio** al fine di ottenere una risposta da parte dell'Agenzia delle entrate sulla sussistenza – o meno - delle condizioni richieste dalla norma per l'accesso al regime.

Per soggetti con **redditi esteri elevati**, da individuarsi ai sensi dell'[articolo 165, comma 2, Tuir](#), e quindi in base alla "lettura a specchio" dei criteri stabiliti dal precedente articolo 23, l'**opzione** per il regime, da far valere in sede di dichiarazione dei redditi, potrebbe essere assai **conveniente**. Ciò in quanto, ad eccezione che per le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate nei primi 5 periodi d'imposta di vigenza del regime, è previsto che i redditi di fonte estera scontino l'**imposizione sostitutiva** dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di **100.000 euro** annui. Nel caso di estensione ai **familiari**, il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta, invece, a **25.000 euro** annui. L'imposta così determinata deve essere versata in un'**unica soluzione** entro il termine previsto per il versamento del **saldo** delle imposte sui redditi.

In aggiunta al beneficio che avrebbe sotto il profilo dell'Irpef, il neo-domiciliato che opta per il regime speciale può fruire anche di un trattamento di favore sotto il profilo dell'**imposizione indiretta**. Difatti, va ricordato che l'[articolo 1, comma 158, L. 232/2016](#) ha previsto che, per le

successioni aperte e per le **donazioni** effettuate nei periodi di validità dell'**opzione esercitata dal dante causa** (*de cuius* o donante), l'imposta è dovuta dai beneficiari **limitatamente ai beni e diritti situati nel territorio dello Stato**.

Ciò significa che sia ai fini della determinazione dell'imposta dovuta che dell'applicazione delle franchigie d'imposta, **rilevano esclusivamente i trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia**.

E, nel caso in cui il dante causa (ossia il neo-domiciliato) abbia esteso l'esercizio dell'opzione anche ai suoi **familiari**, la [circolare AdE 17/E/2017](#) ha chiarito che l'esclusione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i beni e diritti esistenti all'estero opera **anche con riferimento ai familiari**.

Pertanto, nel caso di trasferimento per successione o donazione da parte del familiare interessato dall'opzione, l'imposta sulle successioni e donazioni deve essere corrisposta dal beneficiario principale **limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia**.



Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)